

Publicato il 01/02/2021

**N. 00579/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 11295/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11295 del 2020, proposto da

Francesca Paola Sasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Antonio Sasso, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca - Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Antonio Staffa, Fabrizio Caviglia non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

graduatoria concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/20 - accesso ai documenti - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte, come specificato nel verbale;

In via preliminare, deve essere esaminata l'istanza di "oscuramento dei dati personali" ai sensi dell'art. 52 comma 1 del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., depositata per conto della parte ricorrente dal legale costituito e con la quale si chiede l'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri dati identificativi della stessa in tutti i provvedimenti che verranno pubblicati.

L'istanza non può essere accolta.

L'indicazione della parte è elemento essenziale dei provvedimenti giurisdizionali, con riferimento ai quali l'obbligo di pubblicazione, oltre a costituire "*.. un necessitato corollario del principio costituzionale dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo*" (Cass. Sez. II penale, n. 4145 del 2019), è ribadito nello stesso d.lgs. 196 del 2003 che all'art. 51 prevede l'accessibilità delle sentenze e delle altre decisioni dell'autorità giudiziaria, depositate nelle cancellerie e nelle segreterie, attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della autorità.

Pertanto al di fuori delle ipotesi in cui il bilanciamento degli opposti interessi (esigenze di riservatezza e pubblicità degli atti giurisdizionali) è stato già risolto a

monte dal legislatore ritenendo la prevalenza della tutela della riservatezza (come ad esempio in presenza di “categorie particolari di dati” di cui all’art. 9 del Reg. (Ue) 2016/679, o di dati di cui al comma 5 del già richiamato art. 52), la richiesta di oscuramento, in specie se relativa ad elementi costitutivi dell’atto (che, per inciso, appaiono indispensabili ai fini di una eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in giudizi afferenti a procedure concorsuali come nel caso di specie, nei confronti dei molteplici controinteressati, ravvisabili negli altri candidati inseriti in graduatoria, più che negli Atenei universitari), deve essere supportata dalla esistenza di “motivi legittimi” (art. 52, co. 1 del codice sulla protezione dei dati personali) che consentano, in questo caso al Collegio adito, di effettuare quel giusto ed equilibrato bilanciamento (Cass. Sez. VI, n. 11959 del 2017) idoneo a giustificare eventualmente l’anonimato della parte ricorrente.

Nel caso di specie l’istanza formulata dalla ricorrente è del tutto immotivata, facendosi in essa riferimento ad una generica presenza di dati sensibili, di cui tuttavia non si ravvisano gli estremi sia pure avendo riguardo e alla definizione di cui all’abrogato art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 e alla più recente elencazione di cui all’art. 9 del Reg. (Ue) 2016/679.

Quanto alla istanza cautelare, in margine la opinabilità della stessa sussistenza dell’interesse a ricorrere (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 907 del 201) in quanto sarebbe tuttora in corso di svolgimento la fase straordinaria di ri-assegnazione dei contratti non utilizzati, il Collegio ritiene, almeno ad una sommaria cognizione tipica della fase cautelare, che il ricorso non sia assistito da *fumus boni iuris*.

Parte ricorrente chiede, in sede cautelare, l’ammissione con riserva e in soprannumero alle scuole di specializzazione indicate nella domanda secondo l’ordine riportata in tabella (ossia la SSM in malattie dell’apparato cardiovascolare), tuttavia le doglianze sulle modalità di svolgimento della prova e

sui problemi tecnici che avrebbero determinato per la ricorrente la perdita di prezioso tempo nel sostenere la prova, oltre a non risultare supportate dalla prova della verbalizzazione dell'accaduto, nell'eventualità di un loro accoglimento comporterebbero il rifacimento della prova e non certo l'ammissione *tout court* alla scuola di specializzazione in totale spregio della graduatoria esistente.

Le ulteriori censure volte a sostenere l'illegittimità della quantificazione dei posti messi a bando, del mancato utilizzo delle borse già in parte erose, così come la censura sulla errata formulazione del quesito n. 11, sono prive della prova sulla concreta possibilità per la parte ricorrente di avere accesso a tali ulteriori posti (c.d. prova di resistenza), anche laddove dovesse ad essa attribuirsi l'ulteriore punteggio richiesto, tanto è vero che nel ricorso sul punto si rinvia ai dati che saranno disponibili all'esito delle assegnazioni.

Ad ogni modo le censure relative al numero di posti non occupati (o, meglio, liberatisi a seguito della c.d. sessione Straordinaria di scorrimento) presso varie scuole di specializzazione, come ha avuto più volte modo di ritenere questa Sezione (ex multis, ordinanze Sez. III, 28 aprile 2020, n. 3280; 30 giugno 2020, n. 4564), non possono in ogni caso condurre a provvedimenti di immatricolazione "ad personam" presso una specifica Università, senza tener conto dei principi meritocratico e di imparzialità (aventi entrambi cogente valenza costituzionale), che non consentono all'Amministrazione di prescindere dal rispetto dovuto alla graduatoria di merito e ai punteggi riportati dai concorrenti in posizione potiore rispetto a parte ricorrente, ai fini di ogni ipotetico scorrimento e conseguente assegnazione del contratto di specializzazione.

Dovendosi pertanto rimettere alle Autorità amministrative le scelte organizzative, generali e programmatiche che, anche tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, rendono opportuno, ove possibile, occupare i posti ancora disponibili presso le diverse SSM.

Parte ricorrente contesta difatti le modalità di quantificazione dei posti banditi i quali non corrisponderebbero al reale fabbisogno come programmato per il triennio 2017-2020 e tanto a prescindere dal notevole aumento dei posti messi a bando nell'anno in questione che secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe motivato unicamente in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid e non terrebbe conto dell'ulteriore aumento che sarebbe dovuto derivare dal fabbisogno ordinario. La censura non pare cogliere nel segno dal momento che l'aumento dei posti, sia pure ove fosse motivato unicamente con riferimento all'emergenza sanitaria, non esclude che risponda altresì all'esigenza più generale di formazione specialistica dei medici. Peraltro per far fronte ad un siffatto aumento di posti non è escluso che l'Amministrazione abbia dovuto attingere alle economie derivanti proprio (o anche) da residui di borse di studio assegnate in passato o da risorse destinate in generale alla copertura del fabbisogno per il triennio, dovendosi necessariamente tenere conto anche delle risorse (a carico del bilancio dello Stato) stanziare di anno in anno per finanziare i contratti di formazione specialistica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanze n. 4132/2019, n. 4133/2019, n. 4134/2019).

Né può trovare al riguardo accoglimento la richiesta di ammissione con riserva con rinuncia alla retribuzione, *“in quanto, per un verso, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (v. ex plurimis, CGUE 25 febbraio 1999, nella causa C-131/97) alla luce delle previsioni delle direttive europee vigenti in materia l'obbligo di retribuire in maniera adeguata la formazione dei medici specialisti deve ritenersi incondizionato, e, per altro verso, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (v. ex plurimis, Cass. n. 6857/1998) la rinuncia al diritto alla retribuzione, quando sia anteriore alla maturazione del diritto, è viziosa da nullità assoluta (mentre, soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare, l'invalidità stabilita dall'articolo 2113 cod. civ. per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullità assoluta ma di annullabilità condizionata*

*all'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo)''*  
(Cons. Stato sez. VI, ord. n. 907 del 2019).

Quanto al mancato riutilizzo delle c.d. borse erose, il bando stesso all'art. 10 commi 2 e 3, contiene disposizioni atte a scongiurare il più possibile che si verificino situazioni in cui l'abbandono del corso di specializzazione, con relativa iniziale fruizione della borsa, sia determinato dalla possibilità di accedere in sede di riassegnazione ad una un'altra Scuola, per cui, posto che nell'anno in corso tale evenienza sembrerebbe oltremodo ridotta, valgono al riguardo le ridette considerazioni in ordine all'assenza della c.d. prova di resistenza e alla impossibilità di una assegnazione "ad personam", come invece sostenuto da parte ricorrente.

Infine il Collegio ritiene l'infondatezza delle censure attinenti alla previsione di una prova unitaria per tutti gli specializzandi e alla formulazione del quesito n. 11, in quanto involgenti valutazioni tecnico-discrezionali che, ad una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, non appaiono né manifestamente illogici o irragionevoli, né *ictu oculi* inattendibili.

Parte ricorrente ha inoltre formulato istanza *ex art.* 116 co. 2 c.p.a. con riferimento al silenzio serbato dall'Amministrazione resistente su una istanza di accesso agli atti con la quale avrebbe richiesto l'ostensione, oltre che degli indirizzi degli ultimi tre concorrenti inseriti in posizione utile in graduatoria, anche di una molteplicità di documenti relativi alla procedura concorsuale in questione. Tuttavia l'istanza di accesso documentale depositata in atti e recante la data del 6 novembre 2020 non reca tra i richiedenti il nome della odierna ricorrente, pertanto il ricorso al riguardo si palesa inammissibile non risultando alcuna prova neppure sull'avvio del procedimento per l'accesso documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge le istanze di oscuramento e di misura cautelare, dichiara inammissibile l'istanza *ex*

art. 116 co.2 c.p.a.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO